Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 1292

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DI GIROLAMO, SANTILLO, FEDE, RICCIARDI, LUPO, DESSÌ, GAUDIANO, DONNO, FERRARA, PRESUTTO, VANIN, LANZI, LANNUTTI e NOCERINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 2019

Divieto di effettuazione di autoservizi pubblici non di linea e del servizio di piazza mediante veicoli a trazione animale

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Molto spesso sulle cronache si è dibattuto della sofferenza subita da animali da trazione quando questa funzione viene sfruttata in un contesto di traffico cittadino ad alta intensità. È il caso delle « botticelle romane », oppure le « carrozzelle di Firenze », realtà che è possibile riscontrare nella quasi totalità del territorio nazionale Italia, ma che riportano sempre le medesime criticità se inserite in un contesto che non rispecchia il reale *habitat* di un animale.

Il presente di segno di legge, che si compone di sei articoli, si pone come obiettivo il superamento della sofferenza di questi animali, generalmente cavalli, per le città con popolazione superiore ai 90.000 abitanti. Ponendo questo limite, indicato dall'articolo 1 del disegno di legge, verrà fatto divieto di utilizzare animali per la trazione di veicoli adibiti al servizio di piazza per i servizi pubblici non di linea adibiti al trasporto di persone.

Tutto questo sarà possibile attraverso una modifica, sancita dal successivo articolo 2, all'articolo 70 del codice della strada che, contestualmente, continuerà a disciplinare l'uso delle slitte nei periodi consentiti.

Gli attuali livelli occupazionali saranno garantiti, prevendo, all'articolo 4, la possibilità per i comuni di adeguare i propri regolamenti in modo da poter convertire le licenze già rilasciate in licenze taxi, noleggio con conducente (NCC), veicoli a trazione elettrica e noleggio di auto d'epoca.

Ai sensi dell'articolo 5 gli animali dismessi non potranno essere destinati alla macellazione ma la loro cura resterà a carico dei rispettivi proprietari o potranno essere ceduti a privati oppure ad associazioni protezioniste riconosciute in modo da tutelare e garantire le buone condizioni di vita dell'animale.

Infine, l'articolo 6 demanda a un decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro della giustizia l'onere di stabilire il regime sanzionatorio relativo alle violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché il necessario adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Divieto di effettuazione del servizio di piazza con veicoli a trazione animale)

1. È fatto divieto, nei comuni con popolazione superiore a 90.000 abitanti, di utilizzare animali per la trazione di veicoli adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea finalizzati al trasporto di persone.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai veicoli a trazione animale muniti di pattini, come definiti ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 70 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. L'articolo 70 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

« Art. 70. – *(Servizio di piazza con slitte)* – *1*. Nelle località e nei periodi di tempo in cui è consentito l'uso delle slitte, queste possono essere destinate al servizio di piazza, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 51.

2. I comuni sono autorizzati a rilasciare specifiche licenze per il servizio di piazza effettuato tramite l'utilizzo di slitte. Tale servizio si svolge nell'area comunale ed i comuni possono determinare i tratti e le zone in cui ne è consentito lo svolgimento per interessi turistici e culturali. I comuni possono

altresì destinare speciali aree, delimitate e segnalate, per lo stazionamento delle slitte per i servizi di piazza.

3. Le slitte destinate a servizi di piazza, oltre alla targa di cui all'articolo 67, devono essere munite di altra targa con l'indicazione "servizio di piazza".

4. Il regolamento di esecuzione determina:

a) le tipologie e le specifiche caratteristiche delle slitte con le quali può essere esercitato il servizio di piazza;

b) le condizioni ed i requisiti per ottenere la licenza per i servizi di piazza con slitta;

c) le modalità per la revisione, che deve essere eseguita di regola ogni cinque anni;

d) le modalità per il rilascio delle licenze di cui al comma 2.

5. Chiunque destina slitte a servizio pubblico o di piazza senza avere ottenuto la relativa licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 ad euro 345. Se la licenza è stata ottenuta, ma non ne sono osservate le condizioni, la sanzione consiste nel pagamento di una somma da euro 42 ad euro 173 e il conseguente ritiro della licenza.

6. Dalla violazione prevista dal primo periodo del comma 5 consegue la sanzione accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI ».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, le parole: « veicoli a trazione animale », sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « slitte ».

Art. 4.

(Regolamenti comunali)

1. I regolamenti comunali in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere resi conformi alle disposizioni di cui alla medesima legge entro un anno dalla data di entrata in vigore e possono prevedere la conversione delle licenze già rilasciate in licenze per esercizio di trasporto di persone con veicoli a trazione elettrica; esercizio di taxi; esercizio di noleggio con conducente (NCC); esercizio di noleggio con auto d'epoca.

Art. 5.

(Tutela degli animali e criteri per la relativa dismissione e collocazione)

1. Gli animali dismessi dal servizio di trasporto di persone ai sensi della presente legge non possono essere destinati alla macellazione. I medesimi animali restano a carico dei rispettivi proprietari che sono tenuti a garantire buone condizioni di vita , nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle norme in materia di controllo sanitario effettuato dai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali. Gli animali possono altresì essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste riconosciute. In caso di cessione a terzi, si applica comunque il divieto di macellazione di cui al presente comma.

2. Con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, stabilisce i criteri per la dismissione e la collocazione degli animali utilizzati per la trazione di veicoli adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea finalizzati al trasporto di persone, in strutture

espressamente individuate, sentite le principali associazioni di protezione animale riconosciute dal Ministero della salute.

Art. 6.

(Disposizioni finali)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al fine di adeguarlo a quanto disposto dalla presente legge.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il regime sanzionatorio relativo alle violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, prevedendo altresì che le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.

€ 1,00